

Codice A1618A

D.D. 20 ottobre 2023, n. 779

L.R. n. 45/1989 - Diffida alla sospensione dei lavori di modificazione/trasformazione del suolo in zona sottoposta a vincolo idrogeologico eseguiti in assenza di autorizzazione. Soggetto trasgressore: Marino Ilario Sede intervento: Dronero (CN)



ATTO DD 779/A1618A/2023

DEL 20/10/2023

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A1600A - AMBIENTE, ENERGIA E TERRITORIO

A1618A - Settore Tecnico Piemonte Sud

OGGETTO: L.R. n. 45/1989 - Diffida alla sospensione dei lavori di modificazione/trasformazione del suolo in zona sottoposta a vincolo idrogeologico eseguiti in assenza di autorizzazione.

Soggetto trasgressore: Marino Ilario

Sede intervento: Dronero (CN)

a. Premesso che:

a.1. in data 4 settembre 2023, tramite nota prot. n. 116189 del Settore Tecnico Regionale di Cuneo – Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica, è pervenuto il rapporto amministrativo n. 06/23 del Comando Stazione Carabinieri Forestale di Dronero per esecuzione di lavori su beni paesaggistici in assenza di autorizzazione, senza il permesso di costruire e in assenza di autorizzazione idraulica;

a.2. l'intervento, accertato in data 19 maggio 2023 ed eseguito dal Sig. Marino Ilario (C.F. *omissis*), nato a *omissis* e residente a *omissis*, è localizzato nel comune di Dronero (CN), Fraz. Marino, Rio Olivengo (foglio 35, particella 67; foglio 36, particelle 38 e 41);

a.3. le opere realizzate in assenza di autorizzazione consistono in n. 4 piazzali, una strada sterrata e alcune modifiche a una strada sterrata preesistente, per una superficie complessiva pari a circa 2.596 metri quadrati e volumi di scavo di circa 3.299 metri cubi;

a.4. il Comando Stazione Carabinieri Forestale di Dronero ha notificato al Sig. Marino Ilario la sanzione amministrativa per violazione all'art. 1 della L.R. n. 45/1989;

b. Considerato che:

b.1. l'intervento non ricade nei casi di esclusione, come normati dall'art. 11 della L.R. n. 45/1989 e pertanto dev'essere soggetto ad autorizzazione espressa ai sensi dell'art. 2 della citata legge;

b.2. come previsto dalla Circolare del Presidente della Giunta Regionale 31 agosto 2018, n. 3/AMB, i lavori eseguiti in violazione devono essere sospesi con ordinanza dell'amministrazione che, in base all'entità e al tipo d'intervento, è competente all'adozione del provvedimento autorizzativo;

b.3. in considerazione dei volumi di scavo citati alla lettera a.3, ai sensi dell'art. 2, c. 4 della L.R. n. 45/1989, l'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione alla modifica/trasformazione dell'uso del suolo in area soggetta a vincolo idrogeologico è la Regione Piemonte – Settore

Tecnico Piemonte Sud;

b.4. il soggetto responsabile della violazione ha l'obbligo di regolarizzare la propria posizione amministrativa e di eseguire i lavori eventualmente necessari a ridurre l'impatto dell'intervento sull'equilibrio idrogeologico. A tal fine deve presentare istanza per ottenere l'autorizzazione ex L.R. n. 45/1989 in sanatoria per il mantenimento delle opere già realizzate, come specificato dalla Circolare P.G.R. 3/AMB del 31 agosto 2018;

c. Preso atto che:

c.1. con nota prot. n. 122913 del 19 settembre 2023 del Settore Tecnico Regionale di Cuneo – Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica, è pervenuta la comunicazione di avvio del procedimento del Comune di Dronero relativo all'ordinanza di rimessione in pristino dello stato dei luoghi a seguito dei lavori eseguiti senza permesso di costruire e autorizzazione paesaggistica, ai sensi dell'art. 31, c. 2 del D.P.R. n. 380/2001 e dell'art. 167, c. 1 del D.Lgs. n. 42/2004;

c.2. l'autorizzazione in sanatoria di cui alla lettera b.4 potrà essere rilasciata solo qualora non venga disposto il ripristino dello stato dei luoghi da parte dell'autorità competente per l'accertamento della compatibilità paesaggistica in quanto, ai sensi dell'art. 146, c. 4 del D.Lgs. n. 42/2004, l'assenso in materia paesaggistica costituisce atto presupposto rispetto al permesso di costruire o agli altri titoli legittimanti l'intervento;

c.3 per quanto sopra, il rilascio dell'autorizzazione unica in sanatoria, comprensiva di tutti i pareri, intese, concerti, nulla osta o altri atti di assenso comunque denominati resi dalle amministrazioni competenti, a inclusione dell'autorizzazione ex L.R. n. 45/1989 e dell'accertamento della compatibilità paesaggistica, dovrà avvenire tramite conferenza di servizi ai sensi della L. n. 241/1990, art. 14, c.2, per permettere l'esame contestuale degli interessi pubblici coinvolti;

Tutto ciò premesso, attestata la regolarità amministrativa del presente atto;

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- Regio Decreto n. 3267 del 30 dicembre 1923 "Riordinamento e riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani";
- Legge Regionale n. 45 del 9 agosto 1989 "Nuove norme per gli interventi da eseguire in terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici";
- D.D. n. 368 del 7 febbraio 2018 "Legge regionale 9 agosto 1989, n. 45 (Nuove norme per gli interventi da eseguire in terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici). Definizione della documentazione di cui all'articolo 7";
- Circolare del Presidente della Giunta regionale n. 3/AMB del 10 settembre 2018, "Legge regionale 9 agosto 1989, n. 45 (Nuove norme per gli interventi da eseguire in terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici). Note interpretative e indicazioni procedurali - Revoca della Circolare n. 4/AMD/2012";
- Legge n. 241 del 7 agosto 1990 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";
- Legge Regionale n. 23/2008, art. 17;

determina

1. Di approvare le premesse quali parte integrante e sostanziale del presente atto.
2. Di diffidare, per le motivazioni citate in premessa, il Sig. Marino Ilario (C.F. *omissis*), nato a *omissis* e residente a *omissis*, affinché provveda a sospendere immediatamente i lavori eventualmente in corso per la conclusione dell'intervento realizzato in assenza dell'autorizzazione.
3. Di informare che:
 - 3.1. compatibilmente con gli esiti del procedimento di cui alla lettera c.1 in premessa, sarà necessario presentare istanza per l'ottenimento dell'autorizzazione ex L.R. n. 45/1989 in sanatoria, corredata della documentazione dettagliata nella D.D. 7 Febbraio 2018, n. 368, al fine di consentire ai competenti settori la valutazione della compatibilità delle opere eseguite con l'equilibrio idrogeologico locale, secondo quanto previsto al punto 9 della Circolare P.G.R. 3/AMB del 31 agosto 2018;
 - 3.2. qualora sussistano i requisiti di compatibilità, l'amministrazione competente rilascia l'autorizzazione al parziale o totale mantenimento delle opere e/o lavori già realizzati, contenente le eventuali prescrizioni tecniche che si ritenga necessario impartire;
 - 3.3. i lavori dovranno rimanere sospesi fino all'ottenimento dell'autorizzazione di cui al punto 3.1;
 - 3.4. l'autorizzazione in sanatoria non sarà concessa se le suddette opere risultassero incompatibili con l'assetto idrogeologico, con obbligo per il trasgressore di eseguire i lavori necessari al ripristino dello stato dei luoghi;
 - 3.5. in caso di mancato adempimento a quanto previsto al punto 3.1, ovvero nel caso in cui l'autorizzazione non possa essere rilasciata e quindi l'intervento risultasse insanabile, si provvederà a emettere il provvedimento di rimessa in pristino dello stato dei luoghi;
 - 3.6. in caso d'inadempimento a quanto specificato nei precedenti capoversi, si provvederà a trasmettere denuncia all'Autorità Giudiziaria, ravvisandosi l'ipotesi prevista dall'art. 650 del codice penale.
4. Di notificare il presente provvedimento al Sig. Marino Ilario (C.F. *omissis*), nato a *omissis* e residente a *omissis*.
5. Di trasmettere il presente provvedimento al Sig. Sindaco del Comune di Dronero, al Comando Gruppo Carabinieri Forestale di Cuneo, al Comando Stazione Carabinieri Forestale di Dronero.
6. Di fare salvi i diritti e gli interessi di terzi, le competenze di altri organi, amministrazioni o enti. È fatto salvo quanto previsto dalle norme in materia urbanistica e dai vigenti Piani Regolatori Generali. È fatta salva inoltre la possibilità di dettare ulteriori prescrizioni qualora se ne accertasse la necessità.
7. Di dare atto che avverso la presente determinazione è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale al tribunale amministrativo regionale del Piemonte entro sessanta giorni, ovvero proposizione di ricorso straordinario al capo dello Stato entro centoventi giorni dalla comunicazione o dalla piena conoscenza della stessa, ovvero l'azione innanzi al giudice ordinario per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal codice civile.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione, ai sensi dell'art. 61 dello Statuto regionale e dell'art. 5 della L.R. n. 22/2010.

IL DIRIGENTE (A1618A - Settore Tecnico Piemonte Sud)
Firmato digitalmente da Franco Brignolo